

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna - Cagliari Sezione Seconda , con Decreto n. 399/2023, pubblicato il 19.12.2023 (in relazione al Ricorso n. 187/2023 Reg. Ric.), ha autorizzato la ricorrente “NURAGHE'E MESU Società Agricola Semplice di Ledda Gianfranco & C.” alla notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione dell'avviso sul Sito Web istituzionale dell'Amministrazione resistente “LAORE SARDEGNA - Agenzia regionale per lo sviluppo in agricoltura” secondo le modalità precisate nelle ordinanze collegiali del TAR Sardegna, II Sezione, n. 688 del 9 dicembre 2020 e n. 533 del 8 luglio 2021, nei confronti di tutte le n. 239 imprese inserite nell'elenco degli aventi diritto al contributo a favore del comparto bovini da latte (in attuazione dell'art. 9, c. 7, L.R. 9.3.2022, n. 3, e della D.G.R. 15.4.2022 n. 13/39).

In esecuzione del predetto Decreto si indicano i seguenti dati:

1) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede:

TAR Sardegna - Cagliari Sezione Seconda.

2) Numero di registro generale del ricorso

N. 187/2023 Reg. Ric.

3) Nome della ricorrente:

NURAGHE'E MESU Società Agricola Semplice di Ledda Gianfranco & C. (P.IVA 00935110916), con sede in Macomer (NU) nella Via G. Dessì n. 5, in persona del legale rappresentante p.t. GIANPAOLO LEDDA (c.f. LDDGPL95E02I452X), rapp.ta e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avvocati Antonio Gaia (c.f. GAINTN66S10I448T) e Valerio Flore (c.f. FLRVLR86H02H501L) e dom.ta presso il loro studio professionale, in Cagliari, via Pietro Cavaro n. 23 - fax 070/489427 - PEC: avv.antoniogaia@legalmail.it; avv.valerioflore@pec.it

4) Amministrazione intimata

LAORE SARDEGNA - Agenzia regionale per lo sviluppo in agricoltura (c.f./P.Iva 03122560927), in persona del legale rappresentante p.t., con sede a Cagliari in Via Caprera n. 8, PEC protocollo.agenzia.laore@legalmail.it , rappresentata e difesa, con poteri anche disgiunti, dagli Avv.ti dell'Area Legale dell'Agenzia, Carla Putzolu, Valentina Pichiri e Nicola Maria Scarpa, nonché elettivamente domiciliata presso la medesima Area Legale dell'Ente in Cagliari, via Caprera n. 8 - numero di fax 070/60262222 - con domicilio digitale eletto presso i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata avv.carlaputzolu@pec.it avv.valentina.pichiri@pec.it e avv.nicolamariascarpa@pec.it

5) Indicazione dei controinteressati

Tutte le n. 239 imprese inserite nell'ELENCO CONCESSIONI – Allegato 2 alla Determinazione rep. n. 623/2022 del 29/06/2022 del Direttore Servizio Aiuti e Premi dell'Agenzia LAORE, di seguito nominativamente indicate:

1. SOCIETA' AGRICOLA LE PALME EREDI PISANU S.S.

2. SOCIETA' AGRICOLA EREDI MEDDA IGNAZIO S.S.
3. DEIDDA ERMINIO
4. MICHIELAN GIOVANNI
5. BERGAMIN MARIO, ROBERTO, ANGELINO E MARCO SOCIETA' AGRICOLA SOC. SEMP.
6. VISINTIN LORENZO E LUCIANO SOCIETA' AGRICOLA SOC. SEMPLICE
7. ALGO DI GOLFETTO PIERINO E FIGLI SOCIETA' AGRICOLA SOC. SEMPLICE
8. BEBBU F.LLI SOCIETA' AGRICOLA SOCIETA' SEMPLICE
9. BERTOLO F.LLI SOCIETA' AGRICOLA SOC. SEMPLICE
10. TEOTTO GIUSEPPE EREDI AZ. AGR. SOC. SEMPLICE
11. BELLUCO GUIDO
12. BOSCHETTO ELIO E MAURO SOCIETA' AGRICOLA SOCIETA' SEMPLICE
13. ATZORI ROBERTO
14. BONISOLI GUIDO E LUCIANO SOCIETA AGRICOLA SOCIETA SEMPLICE
15. ARCAI ANTONIO E FRANCESCO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE
16. BERGAMIN CLAUDIO E ROBERTO SOCIETA' AGRICOLA SOC. SEMPL.
17. AZ. AGR. ZIRONE SOCIETA' AGRICOLA SOC. SEMPLICE
18. BOSCHETTO GIORGIO E ADRIANO SOCIETA' AGRICOLA SOC.SEMPLICE
19. CARTA PASQUALE E SALVATORE SOCIETA' AGRICOLA SOC.SEMPLICE
20. CONTU FABRIZIO
21. SOCIETA' AGRICOLA GOBBO ROMEO, ALDO E MARCO
22. MAULU ROBERTO
23. PETUCCO BRUNO
24. SOCIETA' AGRICOLA ENRICO BORSATO & C. SNC
25. ARTUDI FRATELLI SOCIETA' AGRICOLA SOCIETA' SEMPLICE
26. SOCIETA AGRICOLA TIDDIRIS S.S.
27. SOCIETA' AGRICOLA ABIS SEVERINO E DINO SOCIETA' SEMPLICE
28. CODES SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA
29. CADONI IOSTO
30. TORSANI RENATO E FIGLI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE S.S
31. MILAN PIETRO
32. BELTRAME MAURIZIO
33. BENVENUTI SERGIO E BENITO SOCIETA' AGRICOLA SOC. SEMPLICE
34. SOCIETA AGRICOLA SU LIZZU S.S.
35. UDA GIOVANNI
36. BELTRAME ANTONIO E RENATO SOCIETA' AGRICOLA S.S.
37. MAZZETTE PIETRO
38. SOCIETA' AGRICOLA F.LLI NALLI DI FRANCO E STEFANO S. S.
39. SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA CENGIO DI MATTEO E FEDERICO SCHIAVO
40. SOLINAS GIUSEPPE
41. PIVETTA ELMINA SILVIA
42. AGER DEI F.LLI CALVIA SOCIETA' SEMPLICE
43. SOCIETA' AGRICOLA CASADEI STEFANO E FABIO SOCIETA' SEMPLICE
44. CENGHIALTA ALBERTO, BRUNO, GUIDO, GIANCARLO E PAOLO SOC.AGR. S.S.
45. BALLIANA MARIO, ROBERTO E FIGLI SOCIETA' AGRICOLA SOC. SEMPLICE
46. SOCIETA' AGRICOLA F.LLI ROSSI DI ROSSI GIORGIO, ARMANDO E C. SOCI ETA' SEMPLICE
47. PANETTO SERGIO E FIGLI SOCIETA' AGRICOLA SOC. SEMPLICE
48. F.LLI BIONDO SOCIETA' AGRICOLA S.S. DI BIONDO SILVANO E C.
49. COSTA MARCO, STEFANO, SIMONE E ALBERTO SOCIETA' AGRICOLA SOCIETA' SEMPLICE
50. SCANU GIOVANNI BATTISTA
51. DAMETTO GIANFRANCO, GIANNI E DIEGO SOCIET' AGRICOLA SOC.SEMPLICE
52. LAI PIETRO
53. COSTELLA GUIDO
54. GARAU TERESIO, ANTONELLO E STEFANO SOCIETA' AGRICOLA SOC. SEMPLICE
55. SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA SOLENE DI MURGIA PIETRO DOMENICO E GIOVANNI
56. SINI GAVINO
57. SOCIETA' AGRICOLA COSAL DI CONTU GIANFILIPPO E PIU' S. S.
58. CAPRARO F.LLI SOCIETA' AGRICOLA SOC. SEMPLICE
59. SOC.AGR. GARBIN MASSIMO E MURA ANNA RITA S.S.
60. CENGHIALTA MARIO
61. COLLURA & ARCAI SOCIETA' AGRICOLA SOCIETA' SEMPLICE
62. CENGHIALTA FLAVIO
63. GORI RENATO, ENRICO, ROBERTO E SERGIO SOCIETA' AGRICOLA SOCIETA' SEMPLICE
64. SOCIETA' AGRICOLA "FATTORIA DEL MORO" S.S.

65. FINOTTO MARCO
66. SOC. AGRICOLA DI CAPRARO GIANNI E BOASSA NICOLETTA S. S.
67. BOSCARATTO DOMENICO
68. LEDDA VITTORIO ANGELO
69. CAMPANARO EMILIO
70. POZZEBON FLAVIO,LINO E ENZO SOCIETA' AGRICOLA SOC.SEMPLICE
71. MADAU ROBERTO
72. SOCIETA' AGRICOLA COLOMBARI GIUSEPPE EREDI SOCIETA' SEMPLICE
73. COLOMBARI ROBERTO EREDI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE
74. LELLI SERGIO
75. ZARA RENATO
76. CADONI ANTONIO,FRANCESCO,MAURO E PIERLUIGI SOC.AGRICOLA S.S
77. RUSTAGGIA GIOVANNI E SALVATORE SOCIETA' AGRICOLA SOC. SEMPLICE
78. DAMETTO ANDREA, GABRIELE E RENATO SOC. AGR. SOC. SEMPL.
79. BELTRAME FRANCESCO E SEVERINO SOCIETA' AGRICOLA SOC. SEMPLICE
80. RUGGIU ANTONIO E SANTINO SOCIETA' AGRICOLA SOC. SEMPLICE
81. AZ. AGR. MOROZZO RENATO E ALESSIO SOC.AGRICOLA S.S.
82. DAVIDE VIOLA
83. BORSATO ANGELO E UMBERTO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE S.S.
84. MILAN MAURO STEFANO E TREVISAN VENERINA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE
85. LASI SANDRO, CARLETTO, GIUSEPPE E MARIO SOCIETA' AGRICOLA SOC. SEMPLICE
86. PANETTO GIORGIO, MASSIMO E SERGIO SOCIETA' AGRICOLA SOC. SEMPLICE
87. SCHIRRU EFISIO LUIGI
88. MARTIS FABIO
89. MADAU ANGELO ANTONIO LUIGI
90. CADONI GIANCARLO
91. AINI LEONARDO E F.LLI
92. URGU GIOVANNIMARIA
93. SOCIETA' AGRICOLA DEMANT DI DEMURU E CASU S.S.
94. MULAS MICHELE
95. SEQUI GIORGIO
96. SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE GIO GONI' DI GIORGIO SEQUI & F.LL
97. TANDA ANTONELLO
98. PINOS PAOLO
99. TAMBURIN LUCIANO E MONICA SOCIETA' AGRICOLA SOCIETA' SEMPLICE
100. SILVESTRINI MARIA SERENELLA
101. SOCIETA' AGRICOLA LEDDA ANTONIO & FRANCESCO SOCIETA' SEMPLICE
102. MATTIELLO F.LLI SOCIETA' AGRICOLA SOCIETA' SEMPLICE
103. SCHIAVON CORRADO
104. ZAMBON PIETRO E VINCENZO SOCIETA' AGRICOLA SOCIETA' SEMPLICE
105. SOCIETA' AGRICOLA MICHELUTTI PIETRO EREDI S.S.
106. TORRESAN MAURO E GIORGIO SOCIETA' AGRICOLA SOCIETA' SEMPLICE
107. AZIENDA AGRICOLA MALLICA MARIO E MARCELLO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE
108. RIZZO GAUDENZIO E FRANCO SOC.AGR.SOC.SEMPLICE
109. SALARIS ALFONSO E ANTONIO SOCIETA' AGRICOLA SOCIETA' SEMPLICE
110. MILAN UGO E GINO S.S.
111. TONY FARM DI FETTAMELLI V. E PUSCEDDU M. SOC. AGR. SOC. SEMPLICE
112. SOCIETA' AGRICOLA DEI FRATELLI PIRAS S.S.
113. PIGA ANTONELLO E GIANFRANCO SOCIETA' AGRICOLA SOC. SEMP.
114. ROSAS SALVATORE
115. AZIENDA AGRICOLA PODDA E MAZZETTE S.S.
116. AZIENDA AGRICOLA DESCHINO NICOLA EREDI SOCIETA' SEMPLICE
117. SERRA GIANFRANCO E MARCO SOCIETA' AGRICOLA SOC. SEMPL.
118. PIVETTA MARIO
119. DEL RIO PIERO ANGELO
120. CARTA DIEGO E NICOLA & C. SOCIETA' AGRICOLA SOCIETA' SEMPLICE
121. SPERANDIO ALESSIO
122. PASSERO' FRANCESCO E MASSIMO SOCIETA' AGRICOLA S.S.
123. PELLEGRINI SERGIO, LUCIANO E LUIGI SOC. AGRICOLA SOC. SEMPLICE
124. POLI IVO, OSCAR E ROBERTO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA
125. TAVIANI MANOLO
126. RUARO MARCO E ROBERTO SOCIETA' AGRICOLA SOCIETA' SEMPLICE
127. PETUCCO SANDRO E MARCO SOCIETA' AGRICOLA S.S.

128. PANETTO FEDERICO
129. ROMANET MARCO E ALESSANDRO SOCIETA' AGRICOLA SOCIETA' SEMPLICE
130. TORSANI BRUNO E SERGIO SOCIETA' AGRICOLA SOC. SEMPLICE
131. MILIA MARCO
132. ORRITOS F.LLI SOCIETA' AGRICOLA SOCIETA' SEMPLICE
133. SOCIETA' AGRICOLA F.LLI SOTGIU DONATELLO E MARIA IRENE SOC. SEMPLICE
134. OBINU MARCO
135. ZURRU IVO
136. AZ. AGR. MAGNANI SOCIETA' AGRICOLA SOCIETA' SEMPLICE
137. AZ. AGRICOLA F.LLI CONTU ANTONIO E PIERANGELO SOC. SEMPLICE
138. SARDO LORENZO E GIOVANNI SOCIETA' AGRICOLA SOC. SEMPL.
139. STEVANATO VALERIO, MASSIMO E MAURIZIO SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE
140. SCHIAVON GIANNI
141. MURGIA GIOVANNI ANTONIO
142. STEVANATO ELIO, ROSELLA E FETTAMELLI MARIA SOCIETA' AGRICOLA SOCIETA' SEMPLICE
143. MASCIA MARCO, GIUSEPPE E SALVATORE SOCIETA' AGRICOLA SOC. SEMPL.
144. SARDO GIUSEPPE E GIANCARLO SOCIETA' AGRICOLA SOC. SEMPLICE
145. MICHELUTTI F. - E. & MUREDDU W. SOCIETA' AGRICOLA SOC. SEMPLICE
146. MOROZZO SANDRA E LORIS SOCIETA' AGRICOLA SOC. SEMPL.
147. DESCHINO ROBERTO
148. VETTORE WALTER E FIGLI SOCIETA' AGRICOLA SOC. SEMPLICE
149. SOCIETA SEMPLICE F.LLI COSSU
150. SOCIETA' AGRICOLA F.LLI DORE, GIAN PIERO, PIETRO, MARIO E ALESSANDRO
151. FRAT.ZANZA SALVATORE E GIAN MARIO
152. SANNA ANTONIO
153. PINNA DIEGO
154. SOCIETA' AGRICOLA DEMELAS A & G SS
155. MANCA MASSIMILIANO
156. CADEDDU FABIO
157. SOI ANDREA
158. DUI ANTONELLO
159. SOCIETA' AGRICOLA BIDUI S.S.
160. MURGIA PIER GIORGIO
161. MURGIA ANDREA
162. FARINELLO ALESSIO E FEDERICO SOCIETA' AGRICOLA SOC. SEMPLICE
163. TRACCIS SATURNINO
164. PISCHE FRANCESCO
165. CADONI WALTER
166. PIRAS GAVINO
167. AZ. AGR. "CIROLI" S.S.
168. BICCAI ALFREDO
169. SOCIETA' AGRICOLA "ARCAI PIEFFE 2 S.S.
170. LODDE LUSSORIO MAURO
171. SCHIAVON MARIO
172. DESSI FRANCO E ANTONINO SOC. AGRICOLA SOC. SEMPLICE
173. SPEZZIGU ANTONIO
174. SALIS MARIA TERESA
175. FADDA NATALIO
176. SORO RAFFAELE
177. MURA ANTONIO
178. SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA DI ANDREA E GIOVANNI CAMPANA
179. DERIU PIERFRANCO
180. PINNA MARCO
181. FRATELLI MOLINU AZIENDA AGRICOLA SOCIETA' SEMPLICE
182. SOCIETA' AGRICOLA ROSALIA DI EREDI CADONI DANTE SOCIETA' SEMPLICE
183. CADONI GIANLUCA
184. MURA GIOVANNI
185. DEL RIO SALVATORE
186. PINNA SEBASTIANO
187. SOCIETA SEMPLICE AGRICOLA SCHIAVO DEI FRATELLI SCHIAVO
188. SOC LANCELLOTTI G & G SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA
189. LANCELLOTTI ALFONSO
190. AZIENDA AGRICOLA MUNTONI FRATELLI S.S.

191. CANE' FRANCO
192. DIANA LUIGI
193. SIRIGU BENIAMINO
194. LECCA MARIA GIULIA
195. SOCIETA' AGRICOLA FIORI E MIGALI S.S.
196. DESSI ANNA
197. SOCIETA' AGRICOLA CURZU DI GIOVANNI E MARIO S.S.
198. LEBIU BARBARA
199. NANDO FOIS EREDI SOCIETA'AGRI COLA SEMPLICE
200. PANETTO PAOLO E SECONDO SOCIETA' AGRICOLA SOC. SEMPL.
201. F.LLI FIORI S.S. AGRICOLA
202. VACCA DAVIDE
203. SOCIETA' AGRICOLA VISINTIN LUIGI E MARCELLO S.S. SOCIETA' SEMPLICE
204. PUGGIONI MARCO
205. NUOVA SOCIETA' AGRICOLA DI CARTA STEFANO
206. SOCIETA' AGRICOLA TEDDE VINCENZO DI TEDDE SEBASTIANO E CAMBONI FABRIZIO S.S.
207. LEBIU ANGELO
208. COCCO GIOVANNI
209. SOCIETA' AGRICOLA DEINUR S.S.
210. MOLINU ANTONIO MARIA
211. NAPOLI MARIA TERESA
212. SOCIETA' AGRICOLA TOLA LUCIA MARGHERITA E IBBA ALESSIA SOCIETA' SEMPLICE
213. SECHI GIOVANNI MARIA E GIUSEPPE S.S.
214. DEMELAS PIERGAVINO
215. MOSSA GIOVANNI GIUSEPPE
216. SOLINAS MARCO
217. USAI ANTONELLO
218. ARA GAVINO
219. BUSETTA GIACOMO
220. PIANO LUIGI
221. CURZU GIOVANNI
222. SOCIETA AGRICOLA MATTANA LUCIO E GIUSEPPE S.S.
223. SOCIETA' AGRICOLA F.LLI MAZZETTE S.S.
224. SOCIETA' AGRICOLA FURROS S.S.
225. MADEDDU ANTONIO MARIO
226. LEDDA ANDREA
227. SOCIETA' AGRICOLA AL.VI. S.S.
228. ERA DAVIDE
229. AZIENDA ITALIA DEI F.LLI VIRDE SOC.SEMPLICE
230. CHESSA GIOVANNI
231. SOCIETA' AGRICOLA ARTEDDANE DI LENDINI S.S.
232. SOCIETA' AGRICOLA IDIAL S.S.
233. TRACCIS GIUSEPPE
234. BRANDANO JESSICA
235. UDA BENIAMINO
236. MURGIA PIERO
237. CHESSA MARIO GIOACCHINO
238. OPPO FABIO
239. DAGA MARIO GIUSEPPE

6) Atti impugnati

- Det. 13.1.2023 n. 40, notificata via p.e.c. in pari data, con cui Direttore del Servizio aiuti e premi in agricoltura dell' Agenzia Laore, ha rigettato la domanda di aiuto n. BL2022N419 - Prot. Laore n. 21651/22 del 7.6.2022 presentata da Nuraghe 'e Mesu Società Agricola Semplice;
- relazione del Responsabile del procedimento prot. 12.1.2023 n. 1360 richiamata dal sopraddetto provvedimento di diniego e non conosciuta.

- comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/1990 prot. 24.6.2022 n. 27668 .
- Det. Laore 23.5.2022 n. 441 e correlato bando per la concessione di aiuti a favore del comparto bovini da latte in attuazione dell'art. 9, c. 7, L.R. 9.3.2022, n. 3, e della D.G.R. 15.4.2022 n. 13/39 nonché i relativi allegati, ivi compresa la “Guida alla compilazione della domanda - Rich. n. 0001079/2022 del 26/05/2022”, nella parte in cui hanno previsto, a pena di inammissibilità e/o irricevibilità della domanda, la sottoscrizione con firma digitale del legale rappresentante.
- ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso a quelli suindicati, ancorché non conosciuto

7) Riferimenti del Decreto di autorizzazione della notifica per pubblici proclami

Decreto n. 399/2023 pubblicato il 19.12.2023, del Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna - Cagliari Sezione Seconda

8) Testo integrale del ricorso

“TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SARDEGNA. CAGLIARI

Ricorso

Per: **NURAGHE'E MESU** Società Agricola Semplice di Ledda Gianfranco & C. (P.IVA 00935110916), con sede in Macomer (NU) nella Via G. Dessì n. 5, in persona del legale rappresentante p.t. **GIANPAOLO LEDDA** (c.f. LDDGPL95E02I452X), nato a Sassari, il 2.5.1995, rapp.ta e difesa congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura speciale da separato atto del 10.3.2023, dagli Avvocati Antonio Gaia (c.f. GAINTN66S10I448T) e Valerio Flore (c.f. FLRVLR86H02H501L) e dom.ta presso il loro studio professionale, in Cagliari, via Pietro Cavaro n. 23 - fax 070/489427 - PEC: avv.antonioaia@legalmail.it; avv.valerioflore@pec.it

RICORRENTE

contro

LAORE SARDEGNA - Agenzia regionale per lo sviluppo in agricoltura (c.f./P.Iva 03122560927), in persona del legale rappresentante p.t., con sede a Cagliari in Via Caprera n. 8, PEC protocollo.agenzia.laore@legalmail.it

RESISTENTE

per l'annullamento, previa sospensione

- della Det. 13.1.2023 n. 40, notificata via p.e.c. in pari data, con cui Direttore del Servizio aiuti e premi in agricoltura dell'Agenzia Laore, ha rigettato la domanda di aiuto n. BL2022N419 - Prot. Laore n. 21651/22 del 7.6.2022 presentata da Nuraghe 'e Mesu Società Agricola Semplice;
- della relazione del Responsabile del procedimento prot. 12.1.2023 n. 1360 richiamata dal sopradetto provvedimento di diniego e non conosciuta.
- della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/1990 prot. 24.6.2022 n. 27668 .
- della Det. Laore 23.5.2022 n. 441 e del correlato bando per la concessione di aiuti a favore del comparto bovini da latte in attuazione dell'art. 9, c. 7, L.R. 9.3.2022, n. 3, e della D.G.R. 15.4.2022 n. 13/39 nonché dei relativi allegati, ivi

compresa la “Guida alla compilazione della domanda - Rich. n. 0001079/2022 del 26/05/2022”, nella parte in cui hanno previsto, a pena di inammissibilità e/o irricevibilità della domanda, la sottoscrizione con firma digitale del legale rappresentante.

- nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso a quelli suindicati, ancorché non conosciuto

FATTO

- Al fine di fronteggiare la mancanza di liquidità delle imprese della produzione agricola primaria del comparto sardo bovino da latte e da carne, conseguenti all’aumento dei prezzi delle materie prime e al perdurare degli effetti dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, la R.A.S, con L.R. 9.3.2022 n. 3, art. 9, c. 7, ha disposto un sostegno economico, sotto forma di sovvenzione diretta, autorizzando la Giunta a definire la dotazione finanziaria e i criteri per l’attuazione delle sovvenzioni, coerentemente con le regole per gli aiuti di stato a sostegno dell’economia poste a livello comunitario (Comunicazione della Commissione Europea C 2020 1863 final del 19.3.2020 e ss.mm.).

- Con delib. 15.4.2022 n. 13/39 (Doc. 1), la Giunta RAS ha definito i seguenti criteri di ammissione degli aiuti per il comparto bovini da latte: **1.** assolvimento delle comunicazioni obbligatorie ex D.M. n. 360338/2021; **2.** consistenza dei capi nella Banca Dati Nazionale dell’Anagrafe Zootecnica (BDN) superiore a 9 al 31.12.2021. La Giunta ha quantificato la misura del sostegno in € 272,00 per ogni bovina femmina di età superiore a 12 mesi presente in azienda al 31.12.2021 e ha destinato per l’intervento la somma complessiva di € 9,5 milioni, trasferendoli all’Agenzia Regionale LAORE, alla quale è stata affidata l’attuazione dell’intervento.

- Con Det. 23.5.2022 n. 441 (Doc. 2), il Direttore del Servizio Aiuti e premi in Agricoltura dell’Agenzia Laore ha approvato il bando (Doc. 3) per la concessione di aiuti a favore del comparto bovini da latte. Il bando ha disposto che la presentazione della domanda di aiuto dovesse avvenire tramite apposita piattaforma telematica resa disponibile dall’Agenzia Laore all’indirizzo <https://siar-bandi.regione.sardegna.it> (v. guida alla compilazione della domanda - Doc. 4)

- La Società Agricola Semplice “Nuraghe 'e Mesu” operante nel settore comparto sardo bovino da latte e in possesso dei requisiti di ammissibilità dell’aiuto, nonché proprietaria, al 31.12.2021, di 74 bovine adulte risultanti dalla Banca Dati Nazionale dell’Anagrafe Zootecnica (BDN), ha presentato domanda di aiuto n. BL2022N419 - Prot. 7.6.2022 n. 21651 (Doc. 5 - 6). Per la presentazione, la Ricorrente si è avvalsa del consulente aziendale Gian Giuseppe Cotzia (c.f. CTZGGS68M10B354V), specializzato nella materia agricola e forestale, conferendogli apposita delega (Doc. 7).

- Con comunicazione 24.6.2022 n. 27668 (Doc. 8) Laore ha comunicato i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10 bis L. 241/1990 in quanto la domanda presentata dalla Ricorrente recava la firma digitale del delegato e non del rappresentante legale della Società, in (asserita) violazione dell’art. 7 del bando rub. “**TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO**” secondo cui “[...]Per la sottoscrizione e trasmissione delle domande, il soggetto firmatario rappresentante legale dell’impresa, dovrà essere in possesso di firma digitale in corso di validità [...] Una volta completata la compilazione della domanda sul sistema informatico, il richiedente per finalizzare la trasmissione dovrà: [...] sottoscrivere con firma digitale del legale rappresentante il file pdf della domanda generata e scaricata dal sistema; [...] Si specifica che: saranno ammesse esclusivamente le domande di aiuto generate dal sistema informatico, firmate digitalmente dal richiedente e trasmesse mediante la piattaforma informatica [...]”. Laore ha informato la Ricorrente del “diritto di presentare per iscritto osservazioni,

eventualmente corredate da documentazione al fine di dare evidenza del possesso del requisito mancante sopra indicato”.

- Con nota a mezzo p.e.c. del 30.6.2023 (Doc. 9) la Ricorrente ha contestato gli accertamenti svolti da Laore evidenziando il possesso della firma digitale da parte del legale rappresentante (Doc. 10) già al momento della presentazione della domanda, avvenuta tramite il mandatario/delegato, e ha nuovamente trasmesso la domanda di aiuto sottoscritta digitalmente dal medesimo (Doc. 11). La Ricorrente ha pertanto insistito per l’ammissione della domanda di aiuto.
- Non avendo ricevuto alcun riscontro, in data 4.11.2022 la Ditta *Nuraghe ‘e Mesu* ha formulato istanza di accesso agli atti del procedimento (Doc. 12).
- Con nota prot. 16.11.2022 n. 59347 (Doc. 13) Laore ha trasmesso “*tutta la documentazione in [proprio] possesso*” e segnatamente: 1. La domanda di aiuto presentata dalla Ditta ; 2. La comunicazione *ex art. 10 bis L. 241/1990*; 3. Il riscontro della Ricorrente del 30.6.2023 con i relativi allegati, ivi compresa la domanda sottoscritta dal legale rappresentante. Peraltro, non risultava ancora emanato alcun atto di conclusione del procedimento.
- Con Det. 13.1.2023 n. 40 (Doc. 14) Laore, richiamando le risultanze istruttorie riportate nella relazione del Responsabile del procedimento prot. 12.1.2023 n. 1360, ha rigettato la domanda di aiuto presentata dalla Ricorrente in quanto non ammissibile per la mancanza del requisito di cui all’art. 7) del Bando “*Termini e modalità di presentazione delle domande di aiuto*”.
- Avverso tale diniego (e gli atti presupposti e consequenziali) si propone ricorso in sede giurisdizionale per le seguenti ragioni di

DIRITTO

I

Violazione e falsa applicazione degli artt. 6 (in materia di soccorso istruttorio) e 10-bis L. 241/1990. Violazione dell’art. 59, par. 6, del Reg. (UE) n. 1306 del 17.12.2013 nonché dell’art. 4 del Reg. di esecuzione (UE) n. 809 del 17.6.2014. Violazione dell’art. 97 Cost. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Erronea valutazione e travisamento dei fatti. Irragionevolezza ed illogicità manifesta della motivazione.

Il rigetto della domanda di aiuto è dipeso esclusivamente dalla mancata sottoscrizione digitale della domanda da parte del legale rappresentante della Ricorrente.

Tale diniego è illegittimo in quanto:

1. La mancata sottoscrizione della domanda da parte del legale rappresentante ha costituito un mero errore materiale, agevolmente desumibile: *a)* dalla domanda (presentata tramite il delegato e da lui sottoscritta digitalmente) la quale, integralmente compilata con tutte le informazioni relative all’impresa, recava la dicitura in calce “Firmato digitalmente da GIANPAOLO LEDDA” ovvero dal legale rappresentante (v. Doc. 5); *b)* dalla certificazione del possesso, da parte di quest’ultimo, della firma digitale in corso di validità già al momento della presentazione della domanda (v. Doc. 10).

La giurisprudenza amministrativa ha da tempo riconosciuto che l’art. 6 (rub. *Compiti del responsabile del procedimento*), comma 1, lett. b), della L. 241/1990 ha introdotto, nell’ambito delle regole del procedimento amministrativo, il c.d. soccorso istruttorio, al fine di poter colmare lacune documentali, rettificare dichiarazioni, correggere errori che dovessero emergere in fase istruttoria nell’ottica della tutela della buona fede e dell’affidamento

dei soggetti coinvolti dall'esercizio del potere nonché a garanzia del buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione ex art. 97 Cost. (cfr. *ex multis*, T.A.R. Lazio, II, Roma 19.4.2022, n. 4664; TAR Sardegna 24.2.2020 n. 10; Cons. St. Ad. Plen. 25 febbraio 2014, n. 9; Cons. St., sez. VI, 2 aprile 2001, n. 1927).

Sussiste dunque un istituto, a valenza generale, che consente di rimediare, in corso di procedimento, ad eventuali omissioni, incompletezze e/o irregolarità nelle informazioni fornite.

La doverosità del soccorso istruttorio è stata espressamente riconosciuta in via pretoria anche nelle procedure cd. "a sportello" per la concessione di finanziamenti (v. TAR Sardegna 6.6.2016, n. 483 secondo cui "quando un partecipante a una procedura incorre in un errore o, in ogni caso, quando il contenuto di un documento non soddisfa appieno le necessità istruttorie dell'Amministrazione, il principio generale è che questi aspetti devono essere oggetto di chiarimenti ed integrazioni").

Ne consegue che "la creazione di un effetto escludente dalla selezione per questioni di carattere puramente formale, è illegittimo" (T.A.R., Sardegna sez. II, 28.6.2021, n. 493).

Tale corollario trova espressa conferma nella legislazione comunitaria relativa alle domande di aiuto nell'ambito della Politica Agricola Comune (cd. P.A.C.): si vedano in particolare l'art. 59, par. 6, del Reg. (UE) n. 1306 del 17.12.2013¹ e l'art. 4 del Reg. di esecuzione (UE) n. 809 del 17.6.2014², norme che specificamente ammettono la possibilità di correzione delle domande (dopo la loro presentazione) in caso di "errori riconosciuti come palesi", senza alcun effetto sanzionatorio.

2. Laore non ha neanche tenuto conto che il legale rappresentante della Ditta *Nuraghe e' Mesu*, avvalendosi del diritto concesso dall'art. 10-bis L. 241/1990 espressamente richiamato dall'Amministrazione, ha sottoscritto la domanda con firma digitale e l'ha ritrasmessa a Laore (v. Doc. 11). Con tale atto la Ricorrente, non solo ha regolarizzato la domanda, ma ne ha riconosciuto la riferibilità a sé medesima.

La condotta dell'Amministrazione è dunque censurabile per eccesso di potere consistente nell'aver travisato la ratio sottesa alla sottoscrizione delle domande, che è quella di assicurare l'Amministrazione sulla provenienza dell'atto e sulla sua riferibilità a chi ne appare l'autore (al fine di evitare il progredire di una procedura certamente inutile, laddove la domanda non sia effettivamente riconducibile all'apparente autore); non invece quella di "punire" una distrazione, "*che tale è quella di chi dimentica di apporre una sottoscrizione alla domanda di partecipazione compilata*" (cfr. Cons. St. Sez. IV, 24.8.2016 n. 3685).

Nel caso di specie, non v'era alcun dubbio sulla identità della Ricorrente, i cui dati figuravano correttamente inseriti in domanda, nonché sulla riferibilità e sulla sua volontà di richiedere la sovvenzione.

II

Violazione del principio di legalità. Violazione e falsa applicazione dei Regolamenti CE n. 1122/2009 e n. 73/2009. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, violazione del principio di proporzionalità e del divieto di aggravio

¹ "6. Le domande di aiuto e di pagamento, o qualsiasi altra comunicazione, domanda o richiesta possono essere corrette e adattate dopo la loro presentazione in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente, in conformità delle norme di cui all'articolo 62, paragrafo 2, lettera h)."

² Art. 4 "Correzione e adeguamento di errori palesi. Le domande di aiuto, le domande di sostegno o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede."

del procedimento in relazione all'art. 1 L. n. 241/1990 e all'art. 97 Cost. Difetto di motivazione e di istruttoria, manifesta illogicità e irragionevolezza. Ingiustizia manifesta.

1. La domanda (originariamente) presentata dalla Ditta Nuraghe'e Mesu recava la sottoscrizione del delegato/mandatario alla presentazione e pertanto, doveva ritenersi direttamente riferibile alla Ricorrente, in ragione della delega conferita (Doc. 7).

In materia di aiuti pubblici nel settore agricolo, la delega ed il connesso affidamento, ad un soggetto specializzato, dei compiti di verifica dei presupposti dell'aiuto e di compilazione e di presentazione delle domande si giustificano in ragione della complessità dei relativi adempimenti e delle competenze richieste, anche in materia informatica, competenze che esulano dall'attività agricola svolta e che solitamente difettano in capo al produttore/allevatore.

Ne discende che la perentoria previsione della sottoscrizione della domanda con firma digitale e ancor prima, del possesso della firma digitale (e dei relativi dispositivi) da parte del (solo) legale rappresentante, requisito che la Ricorrente comunque possedeva, ha comportato un ingiustificato aggravamento del procedimento di partecipazione ed è avulsa rispetto ai compiti di gestione degli aiuti e di controllo affidati dal Legislatore e dalla Giunta RAS all'Amministrazione Laore.

Come ribadito da copiosa giurisprudenza, chiamata a pronunciarsi in merito a diverse fattispecie di mancata sottoscrizione autografa della domanda (cartacea) di aiuto, *“l'essenza del controllo, funzionale alla corretta erogazione delle risorse comunitarie conformemente agli scopi programmati, non risiede nella verifica di corrispondenza tra la documentazione caricata informaticamente e quella cartacea, quanto piuttosto nel riscontro della sussistenza effettiva dei dati e delle informazioni comunicate con la domanda di aiuto”* (Cons. St. Sez. III, 25.8.2020, n. 5207).

A riprova di ciò, l'art. 12 del Regolamento CE n. 1122/2009, recante modalità di applicazione del Regolamento CE 73/2009 relativo ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della Politica Agricola Comune (P.A.C.), dispone che *“la domanda unica deve contenere tutte le informazioni necessarie ad accertare l'ammissibilità dell'aiuto [...]”*. La norma fa riferimento alle “informazioni”, ovvero alla componente contenutistica della domanda, senza riservare alcuna considerazione in ordine ai suoi requisiti formali.

2. In ogni caso, la necessità della sottoscrizione della domanda di aiuto da parte del legale rappresentante, non è prevista da alcuna fonte primaria o secondaria.

Peraltro, la giurisprudenza ha chiarito che in ragione del carattere informatizzato della procedura (di compilazione e presentazione delle domande di aiuto) *“l'omessa sottoscrizione non comporta l'inesistenza della domanda”*, allorché la paternità del documento sia provata tramite il caricamento telematico da parte del soggetto delegato/mandatario del produttore (v. TAR Puglia 5.3.2021 nn. 415 e 416). Invero *“l'invio telematico della domanda esclude qualsivoglia dubbio in ordine alla sua provenienza”* e conferisce di per sé validità all'impegno del Ricorrente (cfr. TAR Sicilia, Catania, 16.11.2020, n. 3027; TAR Marche, 5.6.2017, n. 433; TAR Calabria, 16.6.2016, n. 1250).

Ne consegue che la sanzione di inammissibilità/irricevibilità per mancata sottoscrizione digitale della domanda da parte del legale rappresentante, prevista dagli artt. 7 e 8 del Bando emanato da Laore, pur a fronte di una procedura telematica di presentazione della stessa, si pone in contrasto con il principio di legalità ed è inoltre viziata da eccesso di potere.

Si impone pertanto l'annullamento degli artt. 7 e 8 del bando emanato da Laore e, per l'effetto, del conseguente diniego opposto.

Sulla domanda cautelare.

Sul *fumus* valga quanto sopra detto. Sul *periculum* si evidenzia l'esponenziale aumento dei prezzi delle materie prime legato agli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e del conflitto Russo-Ucraino che stanno incidendo sull'intera filiera della produzione agricola sarda (peraltro già pesantemente colpita da altre emergenze quali cd. "Lingua blu" e "malattia del cervo") della quale fa parte la Ditta Nuraghe' e Mesu.

Invero, i rincari dell'energia elettrica, dei carburanti, dei mangimi per l'alimentazione degli animali e dei mezzi tecnici stanno mettendo a dura prova la produzione della Ricorrente, con conseguenti ripercussioni sulla prosecuzione dell'attività dell'impresa, come dimostra la drammatica carenza di liquidità evidenziata dalla relazione del Dott. Commercialista Maurizio Ignazio Cosseddu (Doc. 15).

Si consideri che, sulla base dei criteri previsti dalla D.G.R. n. 13/39 e dal bando emanato da Laore, l'aiuto previsto per la ditta *Nuraghe'e Mesu* ammonterebbe a complessivi € 20.128,00 pari al numero dei capi di bovine femmine di età superiore ai 12 mesi detenuti alla data del 31 dicembre 2021 (74) moltiplicato per l'importo unitario di € 272,00.

Si tratta di una somma di vitale importanza per la Ricorrente, che rischierebbe di essere pregiudicata dall'attesa dei tempi in via ordinaria.

P.Q.M.

Voglia l'Ecc.mo TAR adito annullare, previa loro sospensione, gli atti impugnati ed ogni atto presupposto consequenziale, anteriore e successivo, con ogni conseguenza di legge. Con vittoria di spese e compensi del giudizio.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della presenta causa è pari a € 20.128,00 tuttavia, trattandosi di causa sottoposta a contributo fisso si procederà al versamento di € 650,00.

Cagliari, lì 10.3.2023

Avv. Valerio Flore – Avv. Antonio Gaia”

9) Indicazioni sullo svolgimento del processo

Lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sezione "Ricerche", sottosezione "Ricorsi", rintracciabile all'interno della schermata del T.A.R. SARDEGNA – Cagliari della voce "Attività istituzionale", sottovoce "Tribunali Amministrativi Regionali".

10) Si allegano al presente avviso:

- Ricorso introduttivo del giudizio (Ric. n. 187/2023 Reg. Ric.)
- Decreto n. 399/2023 del Presidente del TAR Sardegna Sez. Seconda.
- Elenco nominativo dei controinteressati

Cagliari, lì 22 dicembre 2023

Avv. Antonio Gaia – Avv. Valerio Flore